



PENSIONI

Modalità di accesso e requisiti



I Focus della CISL Scuola

INDICE

Tipologie attuali di cessazione dal servizio

• Pensione di vecchiaia per chi vanta almeno un contributo entro il 1995	pag. 5
• Pensione anticipata	5
• Pensione di vecchiaia per attività usuranti	6
• Pensione anticipata lavoratori precoci	6
• Pensione di vecchiaia per chi vanta la prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996.....	7

Tipologie di pensioni con diritti che devono essere oramai acquisiti

Sistema delle quote

• Pensione anticipata “Quota 100” con requisiti maturati entro il 31/12/2021	8
• Pensione anticipata “Quota 102” con requisiti maturati entro il 31/12/2022	8
• Pensione anticipata “Quota 103” con requisiti maturati entro il 31/12/2023	8
• Pensione anticipata flessibile con requisiti maturati entro il 31/12/2024.....	8
• Pensione anticipata flessibile con requisiti maturati entro il 31/12/2025.....	8

Opzione donna

• Pensione “Opzione donna” con requisiti maturati entro il 31/12/2021.....	9
• Pensione “Opzione donna” con requisiti maturati entro il 31/12/2022.....	9
• Pensione “Opzione donna” con requisiti maturati entro il 31/12/2023.....	9
• Pensione “Opzione donna” con requisiti maturati entro il 31/12/2024.....	10

APE Sociale

• Pensione APE sociale.....	11
-----------------------------	----

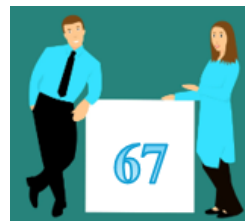
TFR – TFS

• Tempi erogazione	12
• TFS e TFR: le differenze	13

Tipologie attuali di cessazione dal servizio

Pensione di vecchiaia per chi vanta almeno un contributo entro il 1995

(art. 24, c. 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011)



A domanda

Requisiti (per donne e uomini)		
Anzianità anagrafica almeno 67 anni di età compiuti entro l'anno solare di cessazione del rapporto di lavoro	Anzianità contributiva almeno 20 di contributi entro l'anno solare di cessazione del rapporto	Importo Qualsiasi importo, sistema di calcolo Retributivo/Misto

D'ufficio

Requisiti (per donne e uomini)		
Anzianità anagrafica almeno 67 anni di età compiuti entro il 31/08 dell'anno successivo	Anzianità contributiva almeno 20 di contributi entro il 31/08 dell'anno successivo	Importo Qualsiasi importo, sistema di calcolo Retributivo/Misto

Pensione anticipata

(art. 15 del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 26/2019)



Requisiti		
Donne almeno 41 anni e 10 mesi di contributi entro l'anno solare di cessazione del rapporto di lavoro	Uomini almeno 42 anni e 10 mesi di contributi entro l'anno solare di cessazione del rapporto di lavoro	Importo Qualsiasi importo, sistema di calcolo Retributivo/Misto/opzione al Contributivo (se meno di 18 anni al 31/12/96)



Pensione di vecchiaia per attività usuranti (ex art. 1, commi 147-153 della Legge 205/2017)

Requisiti		
<i>Anzianità anagrafica</i> almeno 66 anni e 7 mesi entro l'anno solare di cessazione del rapporto di lavoro	<i>Anzianità contributiva</i> docenti di scuola dell'infanzia + attività usuranti da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da 6 anni negli ultimi 7 + almeno 30 di contributi entro il 31/08 dell'anno successivo	<i>Importo</i> Qualsiasi importo, sistema di calcolo Retributivo/Misto



Pensione anticipata lavoratori precoci (art. 1, comma 199 Legge 232/2017)

Requisiti		
<i>Requisiti professionali</i> Docenti di scuola dell'infanzia	<i>Anzianità contributiva</i> 41 anni di contribuzione e 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivi prima del compimento del 19° anno di età	<i>Importo</i> Qualsiasi importo, sistema di calcolo Retributivo/Misto/opzione al Contributivo (se meno di 18 anni al 31/12/96)

Pensione di vecchiaia per chi vanta la prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996

(art. 24, comma 7 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011)



Requisiti (per donne e uomini)		
<i>Anzianità anagrafica</i> 67 anni di età compiuti entro l'anno solare di cessazione del rapporto di lavoro	<i>Anzianità contributiva</i> almeno 20 di contributi entro l'anno solare di cessazione del rapporto (con pensione non inferiore all'importo soglia dell'assegno sociale)	<i>Importo</i> Sistema di calcolo CONTRIBUTIVO con importo soglia (1 volta Assegno Sociale)
71 anni di età compiuti entro l'anno solare di cessazione del rapporto di lavoro	5 anni effettivi di contributi	<i>Importo</i> Sistema di calcolo CONTRIBUTIVO, Qualsiasi importo (no importo soglia)

Tipologie di pensioni con diritti che devono essere oramai acquisiti

Sistema delle quote

Pensione anticipata “Quota 100” con requisiti maturati entro il 31/12/2021

(art. 14, c. 1 del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 26/2019)



Requisiti (per donne e uomini)		
Anzianità anagrafica 62 anni entro il 31/12/2021	Anzianità contributiva 38 anni entro il 31/12/2021	Importo Qualsiasi importo, sistema di calcolo Retributivo/Misto

Pensione anticipata “Quota 102” con requisiti maturati entro il 31/12/2022
(art.1, comma 87 della Legge 234/2021)

Requisiti (per donne e uomini)		
Anzianità anagrafica 64 anni entro il 31/12/2022	Anzianità contributiva 38 anni entro il 31/12/2022	Importo Qualsiasi importo, sistema di calcolo Retributivo/Misto

Pensione anticipata “Quota 103” con requisiti maturati entro il 31/12/2023
(art.1, commi 283-284 della Legge 197/2022)

Requisiti (per donne e uomini)		
Anzianità anagrafica 62 anni entro il 31/12/2023	Anzianità contributiva 41 anni entro il 31/12/2023	Importo Qualsiasi importo, sistema di calcolo Retributivo/Misto

Pensione anticipata flessibile con requisiti maturati entro il 31/12/2024
(art.1, comma 139 della Legge 213/2023)

Requisiti (per donne e uomini)		
Anzianità anagrafica 62 anni entro il 31/12/2024	Anzianità contributiva 41 anni entro il 31/12/2024	Importo Sistema di calcolo contributivo

Pensione anticipata flessibile con requisiti maturati entro il 31/12/2025
(art.1, comma 174 della Legge 207/2024)

Requisiti (per donne e uomini)		
Anzianità anagrafica 62 anni entro il 31/12/2025	Anzianità contributiva 41 anni entro il 31/12/2025	Importo Sistema di calcolo contributivo

Opzione donna



Pensione “Opzione donna” con requisiti maturati entro il 31/12/2021
(art. 16 del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 26/2019)

Requisiti solo donne	
<i>Anzianità anagrafica</i> 58 anni entro il 31/12/2021	<i>Anzianità contributiva</i> 35 anni entro il 31/12/2021

Pensione “Opzione donna” con requisiti maturati entro il 31/12/2022
(art. 1, comma 292 della Legge 197/2022)

Requisiti solo donne	
<i>Anzianità anagrafica</i> 60 anni entro il 31/12/2022*	<i>Anzianità contributiva</i> 35 anni entro il 31/12/2022**
* Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di 2 anni ** Possono accedere al trattamento pensionistico: - le donne che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l'unione della parte civile o un parente di 1° grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l'unito/a civilmente della persona con handicap abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%	

Pensione “Opzione donna” con requisiti maturati entro il 31/12/2023
(art. 1, comma 138 della Legge 213/2023)

Requisiti solo donne	
<i>Anzianità anagrafica</i> 61 anni entro il 31/12/2023*	<i>Anzianità contributiva</i> 35 anni entro il 31/12/2023**
* Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di 2 anni ** Possono accedere al trattamento pensionistico: - le donne che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l'unione della parte civile o un parente di 1° grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l'unito/a civilmente della persona con handicap abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%	

Pensione “Opzione donna” con requisiti maturati entro il 31/12/2024 (art. 1, comma 173 della Legge 207/2024)

Requisiti solo donne	
Anzianità anagrafica	Anzianità contributiva
61 anni entro il 31/12/2024*	35 anni entro il 31/12/2024**
* Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di 2 anni ** Possono accedere al trattamento pensionistico: - le donne che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l'unione della parte civile o un parente di 1° grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l'unito/a civilmente della persona con handicap abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%	

APE Sociale



Pensione APE sociale

(art. 1, commi 179-186 Legge 232/2017)

Requisiti		
<i>Anzianità anagrafica</i> 63 anni e 5 mesi entro il 31 dicembre	<i>Anzianità contributiva</i> - 30 anni di contributi per il lavoratore che assiste, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di I grado convivente con handicap in situazione di gravità* Oppure	<i>Importo</i> Qualsiasi importo, sistema di calcolo Retributivo/Misto/opzione al Contributivo (se meno di 18 anni al 31/12/96)
	- 30 anni di contributi per il lavoratore con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%* Oppure - 36 anni di contributi per i lavoratori che svolgono lavori gravosi da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da 6 anni negli ultimi 7. Per il comparto dell'istruzione rientrano i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria*.	
*Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti per le donne sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio nel limite di 2 anni.		

TFR – TFS



Tempi erogazione

Il trattamento di fine servizio (o di fine rapporto) viene liquidato:

- in unico importo annuale, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In questo caso la prima rata è pari a 50.000 euro mentre la seconda corrisponderà al residuo. La seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso, il primo e il secondo importo sono pari a 50.000 euro lordi mentre il terzo sarà pari alla differenza residua. Il secondo ed il terzo importo saranno pagati rispettivamente 1 anno e 2 anni dopo dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata.

Tipologia di cessazione	Data di perfezionamento del requisito
Cessazione per limiti di età	12 mesi + 90 giorni
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro	12 mesi* + 90 giorni *A partire dal 2027 9 mesi
Termine del contratto a T.D.	12 mesi + 90 giorni
Pensione anticipata	24 mesi + 90 giorni
Inabilità o decesso	15 giorni + 90 giorni

Rate	Data di perfezionamento del requisito
1° rata	Fino a 50.000 euro lordi
2° rata - entro l'anno successivo al pagamento della 1° rata	Da 50.000 euro lordi fino a 100.000 lordi
3° rata - entro il secondo anno successivo al pagamento della 1° rata	Oltre 100.000 euro lordi

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto alcune novità rispetto ai termini di decorrenza per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. In particolare, a decorrere dal 2027, si riduce da 12 a 9 mesi il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio (TFS/TFR) nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio (o per collocamento a riposo d'ufficio).

TFS e TFR: le differenze

Il **TFS** spetta ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno stipulato il contratto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, con l'eccezione di coloro che hanno aderito alla previdenza complementare, in quanto, al momento dell'adesione, hanno necessariamente optato per il regime TFR.

Il **TFR** spetta al personale con contratto a tempo indeterminato assunto dal 1/1/2000 e al personale precario con contratto a tempo determinato superiore a 15 giorni continuativi nel mese (la modifica da regime da TFS a TFR per il personale precario riguarda i contratti in corso al 30/5/1999 e successivi).

Coloro che, pur in regime do TFS, hanno aderito alla previdenza complementare sono definiti **OPTANTI** e riceveranno due tipologie differenti di liquidazione:

- ✓ TFS maturato fino al momento dell'adesione + TFR maturato dopo l'adesione al fondo nella misura del 4,91% dall' INPS
- ✓ TFR versato al Fondo Pensione nella misura del 2% dallo stesso fondo pensione.

[illegible]

[illegible]



a cura dell'Ufficio Sindacale-Legale

Febbraio 2026

Via Angelo Bagnoni n. 8 - 00153 Roma